



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO CLASSICO STATALE «DANTE ALIGHIERI» - ANAGNI

CON INDIRIZZO SPERIMENTALE SCIENTIFICO

Loc. S. Giorgetto - 03012 - **ANAGNI** - Tel . 0775 727817 - fax 0775 733011

Sezione associata - Liceo Scientifico - Via G. Verghetti - 03014 **FIUGGI**

tel e fax 0775 514329 e-mail info@liceoscientificofiuggi.191.it

e-mail frpc02000r@istruzione.it, liceoda@tin.it

sito INTERNET – <http://www.liceodanteanagni.191.it>

Codice fiscale 80005550605

Conto corrente postale 13586037

Comunicazione n. 16

Anagni, 13/09/2011

AGLI ALUNNI
AI DOCENTI COORDINATORI DI
CLASSE
AI DOCENTI
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
AI GENITORI
ALL'ALBO

Loro Sedi

OGGETTO: norme comportamentali studenti

Si richiamano gli studenti al rispetto delle norme comportamentali di cui all'art. 3 del Regolamento di Istituto. **I docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare** sul rispetto di tali norme ed a porre in essere le iniziative necessarie ad impedire eventuali infrazioni del Regolamento di Istituto. **I docenti coordinatori di classe** sono invitati ad illustrare le disposizioni di cui all'art. 3, che di seguito si riporta integralmente.

Art. 3. I DOVERI DEGLI STUDENTI

1. La frequenza regolare e responsabile è uno dei principali elementi per un positivo processo di apprendimento. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado (2010/2011), ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Rientrano pertanto a pieno titolo nel tempo scuola le assenze degli alunni che, per causa malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedali o in luoghi di cura. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Sono riconosciute come deroghe le assenze per: 1) gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 2) terapie e/o cure programmate; 3) donazioni di sangue; 4) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., nonché ad attività culturali di rilevanza nazionale e/o internazionale organizzate da enti e associazioni formalmente riconosciute; 5) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987); 6) malattie continuative superiori a 5 giorni; 7) gravi ed eccezionali motivi di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trasferimenti anche temporanei, rientri inderogabili al paese di origine, lutti, gravi motivi di salute della più stretta cerchia di familiari (genitori, facenti le veci, sorelle/fratelli)); 8) sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza (a causa di provvedimenti disciplinari); 9) partecipazione ad attività integrative organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, mobilità individuali per attività di partenariato, frequenza di stage, alternanza scuola-lavoro, orientamento ecc.); 10) partecipazione ad attività di

- orientamento universitario con certificato di presenza; 11) partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi per l'accesso all'Università o altri percorsi post-diploma; 12) riduzione di orario delle lezioni per cause di forza maggiore (elezioni, calamità, neve, assenze di insegnanti, disservizi nei trasporti ecc.); 13) visite specialistiche per gravi e documentati motivi di salute che non è possibile differire in orario extrascolastico. Per quanto attiene ai diritti e doveri degli studenti e delle studentesse si rinvia al D.P.R n. 249/1998 e al D.P.R n. 235/07. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari invece sono sanzionati secondo quanto stabilito dal Regolamento di disciplina approvato, ai sensi dei citati D.P.R., dal Consiglio di Istituto.
2. La frequenza alle lezioni, come pure alle altre attività svolte nel contesto dell'attività curricolare, è obbligatoria. Dopo 5 giorni di assenza continuata la giustificazione deve essere corredata da certificato medico attestante l'idoneità dell'alunno/a, sia esso/a maggiorenne o minorenni, al rientro. Le assenze dei giorni non continuativi devono essere giustificate distintamente. Le assenze di massa vengono considerate mancanza disciplinare, le cui sanzioni sono riportate nel Regolamento di disciplina.
 3. L'ingresso nell'Istituto avviene nei cinque minuti antecedenti l'inizio delle lezioni che di norma è fissato per le ore 08:20. Gli alunni ritardatari sono ammessi in classe solo previa registrazione del ritardo sul registro di classe (da giustificarsi il giorno stesso del ritardo o il giorno seguente, e comunque tassativamente non oltre il terzo giorno successivo) ed autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, registrazione ed autorizzazione peraltro non necessarie, entro i limiti ragionevoli di 10 minuti dall'inizio delle lezioni, per quegli studenti con oggettivi problemi di trasporto; lo studente ritardatario oltre tale termine di tolleranza è ammesso alla seconda ora. L'ingresso alla seconda ora è consentito per solo 5 volte a periodo nell'anno scolastico; i successivi ritardi dovranno essere giustificati personalmente dai genitori.
 4. L'uscita dall'Istituto avviene allo scadere dell'ultima ora di lezione prevista dall'orario del giorno. Solo eccezionalmente, e salvo improvvisa ed impellente necessità, possono essere prese in esame ed autorizzate le richieste di uscita anticipata che, comunque, non può effettuarsi prima del termine della terza ora di lezione ed essere consentita per più di 10 volte nel corso dell'anno scolastico. Per i minorenni la richiesta deve essere fatta da un genitore o da chi esercita la patria potestà, che è tenuto a prelevare personalmente il/la figlio/a (eccezionalmente sarà consentito il prelievo di alunno minorenni da parte di terzi muniti di delega).
 5. L'uscita anticipata degli alunni/e maggiorenni è concesso per documentati motivi dietro loro richiesta, presentata nel corso della prima ora di lezione sul libretto personale di giustificazioni, depositato nell'Ufficio della Dirigenza.
 6. Tutte le giustificazioni e le richieste di cui sopra devono essere effettuate utilizzando l'apposito libretto fornito dall'Istituzione scolastica e consegnato al/ai genitore/i dietro deposito della firma o direttamente agli/alle alunne maggiorenni.
 7. Nel caso di smarrimento del libretto delle giustificazioni delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate il nuovo libretto dovrà contenere l'aggiornamento relativo alle assenze, ai ritardi e alle uscite anticipate.
 8. Tutte le operazioni di cui sopra devono essere registrate sul giornale di classe dal docente in servizio, per le entrate dopo la prima ora e per le uscite anticipate, dai docenti della prima ora per le giustificazioni delle assenze e per i ritardi che rientrano nei termini di tolleranza. Al docente coordinatore di classe è affidato il controllo periodico dei comportamenti in oggetto. Il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori e i docenti coordinatori di classe adottano opportune modalità di avviso alle famiglie sugli alunni in situazione non regolare.
 9. Durante la pausa di socializzazione è fatto assoluto divieto agli/alle alunni/e di uscire dall'ambito scolastico. Il personale docente garantisce la sorveglianza. Terminato l'intervallo della pausa gli studenti devono rientrare sollecitamente nelle classi per la regolare ripresa delle lezioni.
 10. La presenza in classe è condizione necessaria per un efficiente ed efficace "apprendimento educato" e per il regolare svolgimento delle lezioni. Gli/le alunni/e sono invitati/e ad evitare le uscite dalla classe che devono essere autorizzate dagli insegnanti nei casi di stretta necessità e per breve tempo. **E' pertanto vietato sostare e/o attardarsi nei corridoi, negli atri, nei cortili e nei bagni.**
 11. **E' tassativamente vietato:**
 - o fumare nei locali dell'Istituzione scolastica, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;
 - o usare telefoni cellulari ed apparecchiature elettroniche (i-pod, lettori mp3, ecc.);
 - o recarsi al bar interno durante l'orario delle lezioni;
 - o sporcare o danneggiare gli spazi e il patrimonio scolastico;
 - o partecipare alle lezioni di educazione motoria privi dell'abbigliamento adeguato.

Si coglie l'occasione per ricordare agli alunni che i comportamenti richiamati nell'art. 3 si collocano nella dimensione valoriale che permea il Patto di corresponsabilità e che il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente e all'attribuzione del credito scolastico ("fa media").

IL DIRIGENTE
Prof. Adriano GIOÈ